

PRIMI CHIARIMENTI DAL MINISTERO DEL LAVORO IN MERITO ALLA PROROGA AUTOMATICA DEI CONTRATTI

L'ultima **FAQ del Ministero del Lavoro** ha fornito alcune **linee guida** per l'applicazione del comma 1-bis dell'art. 93 del DL 34/2000 in merito alla **proroga automatica** dei contratti a termine e di apprendistato.

I primi chiarimenti riguardano i **requisiti necessari** per rientrare nei destinatari della disposizione. Infatti i contratti oggetto di proroga sono quelli:

- **a termine, ivi compresi quelli stagionali, in regime di somministrazione e intermittenti;**
- **apprendistato di 1° e 3° livello.**

La precisazione più rilevante si riferisce alla definizione di "**sospensione dell'attività lavorativa**" in quanto non è riferita solamente ai periodi in cui il lavoratore è stato interessato da ammortizzatori sociali Covid-19, ma **anche** i periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivanti **da altra causa**.

Pertanto, la sospensione utile ai fini della proroga ricomprende anche eventuali periodi di:

- **ferie;**
- **congedo parentale Covid;**
- **permessi L.104/1992 Covid;**
- **periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva.**

Infine, è stato specificato che il comma 1-bis trova applicazione **solo** per i contratti **in essere alla data del 18 luglio 2020 e per i successivi**, non potendo avere validità retroattiva.

Ricordiamo che si attendono ulteriori disposizioni da parte degli Istituti competenti.